

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 63/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto da DALVER S.r.l. avverso avviso di accertamento IVA, IRAP e IRES anno 2004 sul presupposto che l'inammissibilità del ricorso eccepita dall'Ufficio non sussistesse avendo la contribuente proposto istanza di accertamento con adesione con conseguente sospensione del termine, mentre fossero fondate le eccezioni formulate dalla contribuente circa la carenza di motivazione dell'atto impositivo mancando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche nonché le prove poste a fondamento della pretesa tributaria.

Appella l'Ufficio censurando la sentenza impugnata ribadendo in fatto:

- 1) la mancata indicazione tra le variazioni in aumento delle imposte IRAP e IRES iscritte nel conto economico e indeducibili per l'importo di € 15.000,00;
- 2) la deduzione di costi non di competenza dell'esercizio riferiti, ad acquisti di immobili effettuati nel 2003 per l'importo di € 92.960,00;
- 3) l'omessa fatturazione di operazioni imponibili per l'importo di € 111.950,00;
- 4) l'omessa registrazione di operazioni imponibili. per operazioni attive non registrate, per l'importo di € 17.042,00.

Fa presente che l'avviso di accertamento è stato parzialmente annullato in base alle eccezioni formulate dalla contribuente. In diritto ribadisce l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto a fronte di un avviso di accertamento notificato in data 16.3.2009 il ricorso è stato proposto il 25.9.2009 senza che vi sia stata la pretesa sospensione non. risultando essere stata presentata alcuna istanza di accertamento con adesione bensì richieste di annullamento di due dei quattro rilievi effettuati.

Asserisce la non. sussistenza del difetto di motivazione dell'avviso di accertamento che richiama per relationem il PVC regolarmente notificato alla contribuente. Nel merito ribadisce la correttezza del proprio operato e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Controdeduce la contribuente confutando le argomentazioni di controparte e asserendo la correttezza della sentenza impugnata sia per quanto riguarda la non sussistenza dell'inammissibilità del ricorso essendo provata documentalmente l'avvenuta richiesta dell'accertamento con adesione sia nel merito attese le discordanze tra PVC e i rilievi contestati. Si riporta a quanto asserito in primo grado in merito all'infondatezza delle riprese effettuate dall'Ufficio e conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover confermare la sentenza impugnata per due ordini di motivi.

Il primo, in quanto l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per decadenza non sussiste avendo la, contribuente proposto, sia pure via e-mail, istanza. di accertamento con adesione come risulta documentato in atti.

Il secondo, in quanto le discordanze esistenti tra il p.v.c. e i rilievi contestati con l'avviso di accertamento motivato per relationem rendono quest'ultimo nullo per carenza di motivazione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Commissione respinge l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata.

Condanna l'Ufficio al pagamento, in favore della contribuente delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.